


Publicato il 07/09/2020



N. 01439/2020 REG.PROV.COLL.
N. 01007/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1007 del 2020, proposto da Domenico Caruso, rappresentato e difeso dall'avvocato Domenico Foglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in San Giovanni in Fiore, via G. Giusti n. 11;

contro

Prefettura di Cosenza e Comune di San Giovanni in Fiore non costituiti in giudizio;

III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano, rappresentato e difeso dal suo Presidente, Osvaldo Caccuri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

del provvedimento n. 368 del 02/09/2020 della 3[^] Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano di rigetto del ricorso presentato dalla lista "Progetto Fiore" di ricusazione della lista "Il Fiore di San Giovanni".

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella udienza pubblica speciale elettorale del giorno 7 settembre 2020 la dott.ssa Francesca Goggiamani come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Caruso Domenico, quale candidato a Sindaco del Comune di San Giovanni in Fiore con la lista "Progetto Fiore" ha impugnato ex art. 129 c.p.a. la determinazione della Commissione Elettorale intervenuta (tardivamente) il 2/9/2020, con la quale è stata rigettata la sua ricusazione della lista avversaria ammessa denominata "Il Fiore di San Giovanni", lista collegata al candidato Sindaco Rosaria Succurro.

A fondamento del ricorso ha lamentato la violazione dell'art. 33 d.P.R. n. 570/1967 e l'eccesso di potere stante l'identità del proprio contrassegno, presentato per primo, composto da cerchio con all'interno un fiore blu e scritta centrale "Progetto Fiore" con sottofondo di colore giallo indicante la dicitura "Domenico Caruso Sindaco" con quello avversario composto da cerchio con all'interno un fiore della stessa forma, ma di colore giallo con la scritta "Il Fiore di San Giovanni".

Si è costituita la III Sottocommissione Elettorale circondariale di Rogliano eccependo l'inammissibilità del ricorso e la sua infondatezza

All'udienza pubblica del 7.9.2020 la causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

1. Il ricorso risulta inammissibile per difetto di notifica alla lista ricusata.

Se è vero, infatti, che in via ordinaria nell'ambito della tutela anticipata avverso gli atti del procedimento preparatorio elettorale non sono configurabili controinteressati in senso tecnico (cfr. T.A.R. Campania, sez II, 7 maggio 2013, n. 2359), ciò non può dirsi allorquando l'impugnativa riguardi la diversa fattispecie

dell'ammissione di una lista elettorale, di cui si contesti la legittimità. In tale ultima ipotesi, infatti, deve necessariamente essere assicurata la regolarità ed integrità del contraddittorio, essendo chiaramente ravvisabile un controinteressato in senso tecnico, da identificare con la lista di cui si invoca la riconsiderazione, atteso che nel giudizio amministrativo è controinteressato il soggetto nominativamente indicato nel provvedimento gravato o agevolmente individuabile in base allo stesso, che vanta un interesse uguale e contrario alla rimozione del provvedimento (v. in tal senso T.A.R., Potenza, sez. I, 2/5/2014, n. 299).

2. Impregiudicata l'ulteriore questione di ammissibilità del ricorso ex art. 129 c.p.a. per la fattispecie, come quella in esame, di impugnazione dell'ammissione di lista avversaria, è appena il caso di osservare che il ricorso sarebbe, comunque, infondato.

Come noto, ai sensi dell'art. 33 comma 1 lett. b, d.P.R. 16 maggio 1960 n. 570 vanno riconsiderati i contrassegni identici o facilmente confondibili con quelli presentati in precedenza o con quelli notoriamente usati da altri partiti o raggruppamenti politici, ovvero riproducenti simboli o elementi caratterizzanti di simboli che, per essere usati tradizionalmente da partiti presenti in Parlamento possono trarre in errore l'elettore.

La norma, ha chiarito la Giurisprudenza, va interpretata alla luce del più elevato livello di maturità e di conoscenze acquisite dall'elettorato rispetto alla situazione apprezzata dal legislatore del 1960, ma ciò implica soltanto che l'interprete deve fare riferimento alla normale diligenza dell'elettore medio di oggi, notoriamente munito di un bagaglio di conoscenze e di una capacità di discernimento ben superiori a quelli d'un tempo (v. T.A.R., Roma, sez. II, 17/5/2005, n. 3847; T.A.R., Venezia, sez. I, 2/12/2002, n. 6464; T.A.R., Napoli, sez. II, 5/2/2013, n. 715): vi è, in particolare, insussistenza del pericolo di confusione tra due simboli, in presenza di elementi di differenziazione presenti prevalenti sugli elementi di accomunanti due contrassegni.

Nella specie non sussiste la lamentata confondibilità.

Premesso che l'utilizzo di nome e simbolo del *fiore* sono elementi non distintivi per la competizione del Comune di San Giovanni *in Fiore*, i colori utilizzati nettamente diversi, la diversità della riproduzione del fiore e le scritte riportate escludono la lamentata confondibilità.

3. Stante la mancanza di costituzione dell'ente locale e della Prefettura nonché la mancata documentazione delle spese da parte della Sottocommissione, costituitasi "personalmente", le spese di lite rimangono a carico del ricorrente che le ha anticipate.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando nel ricorso, di cui epigrafe, così provvede:

- 1) Dichiara inammissibile il ricorso;
- 2) Nulla sulle spese.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Catanzaro nella camera di consiglio del giorno 7 settembre 2020 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Tallaro, Presidente FF

Francesca Goggiamani, Referendario, Estensore

Domenico Gaglioti, Referendario

L'ESTENSORE
Francesca Goggiamani

IL PRESIDENTE
Francesco Tallaro

IL SEGRETARIO